

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente l'approvazione del regolamento edilizio
della città di Bellinzona

(del 10 agosto 1951)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

Il Municipio di Bellinzona sottopone alla ratifica di questo Gran Consiglio il nuovo regolamento edilizio della Città, approvato dal Consiglio comunale il 23 maggio ed esposto al pubblico dal 1. al 15 giugno 1950, senza provocare ricorsi.

Sul testo in esame devono essere fatte le seguenti osservazioni:

Art. 45. — Il testo approvato dal Consiglio comunale prevedeva che, in caso di deroghe, la distanza tra i due edifici dovesse sempre essere di m. 6. Si giustifica quindi la completazione della norma come segue: «... coll'accordo dei proprietari, sempre che la distanza fra i due edifici sia di m. 6».

Art. 55. — Il riferimento all'art. 56 è errato: devesi citare l'art. 54.

Art. 56. — Il riferimento all'art. 42 cpv. 2, inserito erroneamente, deve essere stralciato.

Art. 58. — Manca la designazione dell'articolo. La prima riga costituisce poi evidentemente uno svarione tipografico. Si deve sostituire con le seguenti parole: «Le costruzioni previste con facciate...».

Art. 80. — Nel § 3 è fatto riferimento allo stesso art. 80. Invece di «fissata dall'art. 80» dovrà essere detto «... fissata sopra...».

Art. 85. — Nei regolamenti edilizi dei centri si giustifica l'inserimento di una norma relativa a pollai e conigliere. Si aggiunge pertanto un § 3 del seguente tenore:

«§ 3. La costruzione o l'installazione di pollai e conigliere è soggetta ad autorizzazione del Municipio. La loro manutenzione deve essere attentamente curata e garantire sufficiente pulizia. In caso di fondati reclami dei vicini a seguito di esalazioni o rumori, il Municipio indica i provvedimenti idonei a togliere la molestia. Esso può ordinare anche la rimozione della costruzione.

Art. 99. — A tenore dell'art. 119 LOC per le multe fino a Fr. 25.— si può proporre ricorso al Consiglio di Stato solo se esse non trovano fondamento nella legge e nei regolamenti o se non è stata rispettata la procedura. Occorre pertanto un riferimento a questa norma.

Richiamato l'art. 23 della legge edilizia cantonale del 16 gennaio 1940, Vi proponiamo di ratificare nel senso dei considerandi il nuovo Regolamento edilizio della Città di Bellinzona adottando l'annesso disegno di decreto legislativo.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:

Lepori

Il Cons. Segr. di Stato:

Galli

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO
che approva il Regolamento edilizio della Città di Bellinzona

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 10 agosto 1951 n. 315 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — E' approvato il regolamento edilizio della città di Bellinzona con le seguenti correzioni, varianti e completazioni:

Art. 45. — La distanza fra due edifici non contigui deve essere almeno di m. 6. Nel caso e coll'accordo dei proprietari, sempre che la distanza fra i due edifici sia di m. 6.

Art. 55. — Il riferimento all'« art. 56 » viene sostituito col riferimento all'« art. 54 ».

Art. 56. — Sono stralciate le parole « ed in ossequio alle norme stabilite nel cpv. 2 dell'art. 42 ».

Art. 58. — Le parole « la pensilina per ritrovi pubblici o negozi, per le quali il Municipio » sono stralciate e sostituite con « Le costruzioni previste con facciate . . . ».

Art. 80. — Le parole « fissata dall'art. 80 » al § 3 sono sostituite con « fissata sopra ».

Art. 85. —

§ 3. La costruzione o l'installazione di pollai e conigliere è soggetta ad autorizzazione del Municipio.

La loro manutenzione deve essere attentamente curata e garantire sufficiente pulizia. In caso di fondati reclami dei vicini a seguito di esalazioni o rumori, il Municipio indica i provvedimenti idonei a togliere la molestia. Esso può ordinare anche la rimozione della costruzione.

Art. 99. — E' inserita in calce la nota: « cfr. art. 119 legge organica comunale » con un richiamo (*) dopo le parole « entro 15 giorni dalla intimazione municipale ».

Art. 2. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone.
